

## **INFORMAZIONI INERENTI LE SOSPENSIONI DEI TERMINI RIGUARDANTI LE SANZIONI AMMINISTRATIVE, IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA "COVID19".**

Si informa che -in relazione alla emergenza denominata "Covid-19" - le sospensioni dei termini già comunicate con precedenti avvisi, sono state oggetto di specifico rinvio.

Qui di seguito una breve descrizione delle novità a beneficio della cittadinanza.

### **A) RICORSI GIURISDIZIONALI (Giudice di Pace – Tribunale).**

Con riferimento alla presentazione di ricorsi giurisdizionali – a norma dell'articolo 83, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18- *nei confronti*:

- *dei verbali di cui al Codice della Strada;*
- *delle Ordinanze – Ingiunzioni, adottate dal Prefetto in materia di Codice della Strada;*
- *delle Determinazioni Dirigenziali Ingiuntive, di cui all'art. 18 della L. 689/1981;*
- *delle cartelle esattoriali spiccate per la riscossione coattiva delle somme considerate dai i verbali di cui al Codice della Strada e dalle Determinazioni Dirigenziali Ingiuntive, di cui all'art. 18 della L. 689/1981.*

***Dal 9 marzo 2020<sup>1</sup>, al 15 aprile 2020, è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto.***

Si intendono pertanto sospesi, per la frazione di tempo sopra indicata:

- 1) i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio;
- 2) i termini dei procedimenti esecutivi;
- 3) i termini per le impugnazioni delle sentenze;
- 4) in genere, tutti i termini procedurali.

Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

### **B) RICORSI AMMINISTRATIVI AL PREFETTO E SCRITTI.**

Con circolare del Ministero dell'interno Prot, 300/A/2625/20/115/28, del 3 aprile 2020, è stato specificato che per le persone residenti e per le imprese aventi sede in qualunque Comune dell'intero territorio nazionale (ad eccezione che, per i residenti, aventi sede operativa esercitanti la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni di cui all'allegato I, al DPCM 1 marzo 2020, per i quali la

---

<sup>1</sup> La sospensione in parola decorre dal 22 febbraio 2020, per i residenti, aventi sede operativa esercitanti la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni di cui all'allegato I al DPCM 1 marzo 2020, vale a dire nei comuni di: Bertinico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vo'.

decorrenza del termine è anticipata al 22 febbraio 2020), **sono sospesi i termini di svolgimento di attività difensiva.**

Trovando disciplina autonoma la sospensione per i termini dei ricorsi giurisdizionali nella previsione dell'art. 83 del D.L. n.18/2020 (vedi precedente capo A), **per "svolgimento di attività difensiva" s'intende la presentazione dei ricorsi amministrativi al Prefetto, a norma dell'art.203 del Codice della Strada e la presentazione di "scritti difensivi ricorsi", per le materie di Competenza del Dipartimento Risorse Economiche, di cui agli articoli 18 e 19 della L. 689/1981.**

***La sospensione dei termini inerenti i menzionati procedimenti opera a decorrere dalla data del 10 marzo 2020 e sino al 13 aprile 2020.***

Giova precisare che il termine di cui sopra è sospeso e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del medesimo periodo.

### **C) PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA.**

In primo luogo, si ricorda che **i termini di esecuzione del pagamento in misura ridotta**, con circolare prot. 300°/2090/117/2 (del 13/03/2020) del Ministero dell'Interno, **sono sospesi dal 10 marzo 2020 e sino al 13 aprile 2020** (anche in questo caso il termine è sospeso e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del medesimo periodo). I pagamenti effettuati durante questo termine sono comunque validi e -se integralmente comprensivi delle somme indicate quali sanzione e spese di procedimento- hanno valore estintivo rispetto alla violazione.

Si deve poi evidenziare che, a norma del comma 2, dell'articolo 108, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 : **"in via del tutto eccezionale e transitoria, la somma di cui all'art. 202, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione".**

Con circolare del Ministero dell'interno prot.300/A72309/20/115/28 del 24 marzo 2020, è stata chiarito che: ***"è possibile effettuare il pagamento in forma scontata per tutte le violazioni contestate o notificate a far data dal 16 febbraio".***

#### **RIEPILOGANDO**

**Con esclusivo riguardo ai pagamenti relativi ai verbali del Codice della Strada<sup>2</sup>, il beneficio della riduzione del 30% rispetto alla somma minima edittale (se ammessa in relazione al tipo di violazione commessa),**

---

<sup>2</sup> Vicenda separata ed autonoma ha la trattazione dei verbali inerenti le violazioni di cui all'art. 4 del D.L. 19/2020, che pure beneficiano della possibilità di estinzione in "forma scontata".

perdura per 30 giorni dalla notificazione e non per i consueti ed ordinari 5 giorni.

Questo per i verbali ricevuti in notifica o contestazione tra il 16 febbraio 2020 ed il 31 maggio 2020. Il termine per pagare in “*forma scontata*” comincia a decorrere dal 14 aprile 2020, fermo restando che i pagamenti effettuati estinguono comunque la violazione.

Non sono previsti, dalla norma sopra richiamata, rimborsi per chi abbia pagato somme estintive nella misura dell'intero importo del pagamento in misura ridotta senza beneficiare della “forma scontata”.

## **D) NOTIFICA VERBALI CODICE DELLA STRADA E LEGGI COLLEGATE.**

In attuazione della circolare prot. 300°/2090/117/2 (del 13/03/2020) del Ministero dell'Interno, le Amministrazioni che devono provvedere alla notificazione dei processi verbali al Codice della Strada e Leggi collegate, nei confronti delle persone residenti e delle imprese aventi sede in qualunque Comune dell'intero territorio nazionale, ***beneficiano della sospensione dei termini di notifica a decorrere dalla data del 10 marzo 2020 e sino al 13 aprile 2020.***

Giova precisare che il termine è sospeso e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione e che non maturano decadenze durante il periodo di sospensione. Ove la decorrenza del termine (corrispondente alla data della violazione) abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del medesimo periodo.

## **E) ALTRE SOSPENSIONI.**

Il Ministero dell'interno, con la circolare Prot, 300/A/2625/20/115/28, del 3 aprile 2020 ha anche comunicato che sono altresì sospesi, ai sensi dell'art.103 del DL n.18/2020, **a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 15 aprile 2020**, i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, inclusi quelli del procedimento d'irrogazione delle sanzioni introdotte dall'art. 4 del DL n. 19/2020, nonché quelli previsti dall'art. 126bis comma 2 e dall'art. 180 comma 8 C.d.S.

I verbali indicati nel presente capo, se sono stati accertati e notificati durante il predetto periodo sono validi, peraltro, prima del 3 aprile non erano pervenute, da parte di nessuna autorità, indicazioni in ordine alla applicabilità dell'articolo 103 del D.L. 18/2020 ai procedimenti sanzionatori stradali di cui agli articoli 126 bis e 180 del codice della strada. Anche se i cittadini dovessero ricevere verbali per tali causali, per gli stessi, ogni termine decorrerà, tra il 13 ed il 15 aprile, senza che la notifica possa intendersi lesiva di alcuna prerogativa defensoriale o oblativa agevolata.

